

(5)

ORIGINALE



COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 21

Annotazioni

Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale - Delib. N. 36

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina dei Contratti.

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno venti del mese di Maggio nella Casa Comunale, e precisamente nella sala delle adunanze municipali, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di seconda convocazione ed in seduta pubblica

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T. U. 1915, modificato dall'art. 61 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione, pubblicato all'albo pretorio del Comune; si dà atto che dei seguenti consiglieri in carica:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1) Adinolfi Vincenzo | 21) Giacobbe Pasquale |
| 2) Amato Giovanni | 22) Goffredi Achille |
| 3) Avionte Salvatore | 23) Iaccarino Angelo |
| 4) Barletta Gennaro | 24) La Rana Mattia |
| 5) Bellofiore Gennaro | 25) Lubrano Salvatore |
| 6) Buonanno Oreste | 26) Luongo Giuseppe |
| 7) Caldora Antonio | 27) Maione Francesco |
| 8) Carannante Giuseppe | 28) Marzano Arturo |
| 9) Casella Giovanni Battista | 29) Masturzo Tullio |
| 10) Ciarleglio Antonio | 30) Marrandino Mario |
| 11) Cicale Carmelo | 31) Mele Giuseppe |
| 12) Critelli Antonio | 32) Monaco Filippo |
| 13) D'Agostino Vincenzo | 33) <u>POSTIGLIONE GENNARO</u> |
| 14) Daniele Camillo | 34) Procacci Antonio |
| 15) Del Giudice Giuseppe | 35) Romano Giuseppe |
| 16) Di Bonito Raffaele | 36) Scotto di Vettimo Raffaele |
| 17) D'Oriano Pasquale | 37) Simeoli Ernesto |
| 18) D'Oriano Renato | 38) Solmonte Procolo |
| 19) Fiandra Luigi | 39) Spalice Giovanni |
| 20) Pinizio Pino | 40) Tortorelli Francesco |

Sono assenti i signori: Dott. Fiandra, Ing. La Rana, Dott. Lubrano, Prof. Luongo, Sig. Mele, Dott. Postiglione, Dott. Romano.

Presiede la riunione il Sindaco Dott. Giovanni Amato

il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza, in grado di 2° convocazione in prosiuguo di seduta mette in discussione l'argomento segnato in oggetto.

15
Premesso che con deliberazione Consiliare n. 4/12/1991, divenuta esecutiva a norma di legge, venne deciso, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 53 della legge 142 dell'8/6/1990 nonché del 5° comma dell'art. 6 dello Statuto Comunale, di costituire tra l'altro la Commissione per la elaborazione e la redazione dello schema di regolamento per la disciplina dei Contratti dell'Ente.

Che con la stessa deliberazione veniva precisato che la Commissione suddetta doveva essere presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta da tre Consiglieri designati dalla Conferenza dei Capi-gruppo, da 4 esperti di cui due indicati dalla maggioranza e due dalla minoranza, e dal Segretario Generale del Comune o suo delegato.

Che infine il Sindaco venne delegato di formalizzare ed insediare con proprio decreto la Commissione di che trattasi.

Letto il decreto n° 55694 del 13/12/1991 con il quale il Sindaco ha delegato le funzioni di Presidente della Commissione al Consigliere Comunale Dott. Camillo Daniele ed ha costituito la Commissione così come indicata nel suddetto decreto.

Che le funzioni di Segretario della Commissione sono state demandate al Direttore di Servizio ai Contratti del Comune.

Che con l'anzidetto decreto Sindacale veniva disposta la riunione ed l'insediamento della Commissione e per il prosieguo del lavoro per le ore 13,00 del 17/12/1991.

Tenuto presente che la Commissione riunitasi ed insediatasi nell'ora e nel giorno stabilito ha provveduto a redigere lo schema di regolamento dei Contratti composto da 44 articoli che ora viene sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il Sindaco, pertanto, sottopone all'approvazione del Consiglio la schema di regolamento di che trattasi.

Il Consigliere Avv. Di Bonito chiesto ed ottenuto la parola dichiara che al 2° comma dell'art. 11 deve essere abolito il termine "espresso" in quanto, così come formulato il comma medesimo, sembrerebbe che l'Amministrazione sarebbe vincolata al parere espresso dalla Commissione giudicatrice.

Letti i pareri espressi dal Segretario Generale e dal Rag. Capo, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/990, che si allegano alla presente.

con voti unanimi, legalmente espressi *per abrogata di mano*

D E L I B E R A

di approvare il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune così come formulato dalla Commissione all'uopo istituita, composto di 44 articoli e però con la cancellazione al 2° comma dell'art. 11 della parola "espresso", che forma parte integrante della presente delibera.



COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

SECRETARIA GENERALE

36

OGGETTO: *Parere del Segretario Generale in merito alla legittimità della proposta di delibera avente ad oggetto:*

Approvazione regolamento per la disciplina dei contratti.

PARERE DEL SEGRETARIO

La proposta di delibera è in esecuzione dell'art. 6 dello Statuto Comunale e dell'art. 5 e 59 1° comma della legge 142/90.

Nulla da osservare sulla legittimità della proposta.

Pozzuoli 11/15/4/92

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PASQUALE D'ORIANO

MUNICIPIO DI POZZUOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

PROT. N° _____ DEL 15/5/92

OGGETTO: Parere sulla regolarità tecnica espresso sulla pro-
posta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione
Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune.

Visti gli atti richiamati nello schema di deliberazione
in questione.

Letto l'art.53 della Legge n°142 dell'8.6.1990.

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità
dell'atto solo sotto l'aspetto dell'esatta descrizione dei
precedenti citati e posti a base della proposta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AI CONTRATTI
ED APPALTI
=SIG. RAZZANO ROBERTO=



36

COMUNE DI POZZUOLI

PROT. N° 55694

PROVINCIA DI NAPOLI

13 DIC. 1991

I L S I N D A C O

Vieta la delibera Consiliare n°124 del 4/12/1991 resa immediatamente esecutiva con cui- tra l'altro- è stato disposto di costituire ai sensi di quanto previsto dal 5° comma dell'art.6 dello Statuto- la Commissione per elaborare e redigere lo schema definitivo di regolamento per la disciplina dei contratti.

Preso atto delle designazioni fatte pervenire dai gruppi Consiliari.

Preso, altresì atto, della delega conferita dal Segretario Generale al Direttore di servizio Sig. Razzino per le funzioni di Segretario della Commissione ai sensi del 6° comma dell'art.6 dello Statuto

Rilevato di delegare le funzioni di Presidente al Consigliere Comunale DR. Camillo Daniele

D E L E G A

Al Consigliere Comunale DR. Camillo Daniele le funzioni di Presidente della Commissione per la elaborazione del regolamento per la disciplina dei contratti.

D E C R E T A

Di costituire-in esecuzione della deliberazione succitata, delle norme statutarie e delle designazioni fatte pervenire dai gruppi Consiliari-la Commissione per la redazione del regolamento per la disciplina dei contratti così composta:

DR. CAMILLO	DANIELE	PRESIDENTE
PROF. FILIPPO	MONACO	COMPONENTE
DR. GENNARO	POSTIGLIONE	COMPONENTE
SIG. GENNARO	BELLOFIORE	COMPONENTE
DR. STELIO	ROMANO	COMPONENTE
AVV. NICOLA	FUMO	COMPONENTE
AVV. PROF. FELICE	LAUDADIO VIA	
G. ORSINI NAPOLI		COMPONENTE
AVV. LAGANA'	GIOVANNI VIA	
G. NICOPERA 32	NAPOLI	COMPONENTE
DR. PASQUALE	D'ORIANO	COMPONENTE
SIG. ROBERTO	RAZZINGO	SEGRETARIO

D I S P O N E


Che la Commissione, come innanzi costituita, si riunisca per l'insediamento ed il prosieguo dei lavori in data 17/12/1991 alle ore " 13 " presso la sede Comunale in Toiano

O R D I N A

Che copia della presente sia notificata al Sig. Presidente
delegato ed ai componenti della Commissione.

Li 13 1991

IL SINDACO
PROF. SALVATORE LUERANO





COMUNE DI POZZUOLI
 PROVINCIA DI NAPOLI

36

1/1/1991
12/1/1991

Categoria..... Classe..... Fascicolo.....
 Annotazioni

Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale - Delib. N. 124

OGGETTO: Legge n° 142 dell'8.6.90 - Nomina Commissioni per la stesura dei regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti, ai sensi dell'art.6 dello statuto.

L'anno milienovecento novantuno il giorno quattro del mese di dicembre nella Casa Comunale, e precisamente nella sala delle adunanze municipali, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta pubblica

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T. U. 1915, modificato dall'art. 61 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione, pubblicato all'albo pretorio del Comune; si dà atto che dei seguenti consiglieri in carica:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) Adinolfi Vincenzo | 21) Giacobbe Pasquale |
| 2) Amato Giovanni | 22) Goffredi Achille |
| 3) Arionte Salvatore | 23) Iaccarino Angelo |
| 4) Barletta Gennaro | 24) La Rana Mattia |
| 5) Bellofiore Gennaro | 25) Lubrano Salvatore |
| 6) Buonanno Oreste | 26) Luongo Giuseppe |
| 7) Caldora Antonio | 27) Maione Francesco |
| 8) Carannante Giuseppe | 28) Marzano Arturo |
| 9) Casella Giovanni Battista | 29) Masturzo Tullio |
| 10) Ciarleglio Antonio | 30) Marrandino Mario |
| 11) Cicale Carmelo | 31) Mele Giuseppe |
| 12) Critelli Antonio | 32) Monaco Filippo |
| 13) D'Agostino Vincenzo | 33) XXXXXX Postiglione Gennaro |
| 14) Daniele Camillo | 34) Procacci Antonio |
| 15) Del Giudice Giuseppe | 35) Romano Giuseppe |
| 16) Di Bonito Raffaele | 36) Scotto di Vettimo Raffaele |
| 17) D'Oriano Pasquale | 37) Simeoli Ernesto |
| 18) D'Oriano Renato | 38) Solmonte Procolo |
| 19) Fiandra Luigi | 39) Spalice Giovanni |
| 20) Finizio Pino | 40) Tortorelli Francesco |

Sono assenti i signori: Adinolfi - Fiandra - Giacobbe - La Rana - Scotto - Solmonte - Romano ~~MELE-Entrano: CARANNANTE-MAIONE-DEL GIUDICE-CASELLA-~~

...DI BONITO presenti 32

Presiede la riunione -Prof. S. Lubrano-
 il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza, in grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta mette in discussione l'argomento segnato in oggetto.
 Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. P. D'Oriano

I L C O N S I G L I O

Su relazione e proposta del Presidente

Il quale ricorda che ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 59 della legge n° 142 dello 8.6.1990 occorre predisporre e deliberare il regolamento di contabilità ed il regolamento per le discipline dei contratti dell'Ente.

Ricorda ancora che la Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo con decisione prot. n° 6404 del 18.11.1991 Verb. 179 ha diffidato il Consiglio Comunale a deliberare il regolamento di contabilità ed il regolamento per le discipline dei contratti entro trenta giorni dalla data di ricezione della diffida.

Per ottemperare nei tempi previsti dalla norma legislativa alla redazione ed adozione delle norme regolamentari in argomento, propone così come concordato con i Presidenti di gruppo consiliari ed in esecuzione del 5° comma dell'art. 6 dello statuto Comunale, di costituire apposite commissioni che dovranno procedere nei tempi stabiliti alla redazione degli schemi di regolamento che saranno sottoposti all'esame del Consiglio Comunale.

Ciascuna commissione in esecuzione della norma statutaria succitata sarà presieduta dal Sindaco suo delegato e composta da tre Consiglieri designati dalla Conferenza dei Capi Gruppo, dal Segretario del Comune o suo delegato 4 esperti esterni di cui due designati dalla maggioranza e due dalla minoranza. Le funzioni di segretario saranno svolte, ai sensi del 6° comma dell'art. 6 dello statuto, da un delegato del Segretario del Comune.

Lo stesso Presidente pone quindi in votazione la proposta di costituzione delle due commissioni come innanzi formalizzate.

Letti i pareri ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90.

I L C O N S I G L I O

A seguito di votazione unanime espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di costituire, ai sensi di quanto previsto dal 5° comma dell'art. 6 dello statuto Comunale due Commissioni con incarico rispettivamente di elaborare e redigere lo schema di regolamento di contabilità e lo schema di regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente.
- 2) Ciascuna commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta da tre Consiglieri designati dalla conferenza dei Capi gruppo, da quattro esperti, di cui due indicati dalla maggioranza e due dalla minoranza e dal Segretario generale del Comune o suo delegato.



COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

SECRETARIA GENERALE

OGGETTO: Parere del Segretario Generale in merito alla legittimità nella proposta di deliberazione avente su oggetto:

Legge n° 147 dell'8-6-90. Nomina Commissioni per la stesura dei regolamenti ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

In seguito alla diffida della Sez. del CO.RE.CO. prot. n° 6404 dell'8.11.91 verb. n° 179, il Consiglio Comunale deve deliberare il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti entro il 18.12.91, essendo scaduto il termine previsto dall'art. 59 della legge 142/90-

Pertanto ai sensi dell'art. 6 dello Statuto il C.C. deve nominare apposita Commissione presieduta dal Sindaco o da suo delegato, ed integrata anche da esperti esterni, e composta da tre Consiglieri di cui uno della minoranza, designato dalla Conferenza dei capi gruppo, nonché dal Segretario del Comune o suo delegato. Le funzioni di Segretario sono svolte da un delegato del Segretario. Quindi la votazione deve aver luogo a scrutinio segreto.

Pozzuoli li 28.11.1991

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PASQUALE GIORDANO

Regione Campania

44.

Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo di Napoli

Prot. n. 6404

Seduta del 8.11.1991

Verbale n. 179

51289

Al Sig. Sindaco del

Comune di

POZZUOLI

18 NOV. 1991

Raccomandata A.R.

Oggetto: Diffida per adozione del regolamento di contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti.

*Atto Siciliani
Sindaco - Consiglio
Sindaco - Consiglio*

La Sezione di Controllo

- Visto l'art. 59, 1° comma, in applicazione del quale il Consiglio del Comune in indirizzo doveva deliberare il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 (13 giugno 1990);

- Constatato che il suindicato termine è trascorso e che il Comune non ha deliberato il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti;

- Ritenuto di dover esercitare il potere sostitutivo per l'adozione del/i preindicatedo atto/i regolamentare/i ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990 n.142;

D I F F I D A

il Consiglio Comunale di **POZZUOLI** a deliberare il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente atto.

Decorso vanamente detto termine sarà nominato il commissario "ad acta" per l'adozione dei provvedimenti omessi e la relativa spesa sarà posta a carico dell'Ente inadempiente.

Fa carico al Sindaco di notificare la presente diffida a tutti i Consiglieri Comunali.

Il Segretario
F.to Ferrara

Il Presidente
F.to Passeggio

Il Relatore
F.to Esposito

A.D./v.g.

3) Delegare il Sindaco di formalizzare ed ^{invece} ~~invece~~ con proprio decreto le suddette commissioni per pervenire in tempi brevi alla elaborazione dei testi regolamentari.

Lo stesso Presidente propone di dare esecuzione immediata al presente provvedimento.

I L C O N S I G L I O

A voti unanimi espressi peralzata di mano

D E L I B E R A

di dare esecuzione immediata alla presente delibera

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

L'ASSESSORE ANZIANO

Dott. F. Maione

IL PRESIDENTE

Prof. S. Lubrano

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. P. D'Orlando

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal.....
e vi rimarrà per quindici giorni (punto 1 art. 47) e che con nota in pari data è stata comunicata ai
capigruppo consiliari (punto 3 art. 45 legge 142/90).

Il Capo Sezione responsabile

Sig.ra. Agnes

- La presente deliberazione, come risulta dal foglio di trasmissione, è stata ricevuta dalla segreteria del Comitato Regionale di Controllo in data

Il Direttore di servizio responsabile

Spazio riservato ad eventuali decisioni di annullamento; di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio (art. 46 punto 4 legge 142/90).

Constatato che, è decorso il termine di venti giorni dalla ricezione innanzi indicato senza che sia stato comunicato provvedimento di annullamento o di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi del CO. RE. CO.
Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta oggi esecutiva, ai sensi dell'art. 46 punto 1 della legge 142/90.

Provvedimento che viene assegnato a:

Sig. D'Agostino - Sig. Lubrano
Sig. Ricciardi
per le procedure attuative ai termini del punto 4 dell'art. 53 della stessa legge.

Addi

Il Segretario Generale

Ricevuta da parte del responsabile.

Copia della sujestesa deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addi 2/1/91 2/1/91

Firma

ORIGINALE

Cons 75

COMUNE DI POZZUOLI

REGOLAMENTO SUI CONTRATTI

ll
18

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune di Pozzuoli nelle forme delle concessioni degli appalti agli affidatari delle forniture e dei servizi, gli acquisti, le dichiarazioni poste in essere dall'ente locale.

Sono integrativi del presente regolamento per quanto non diversamente stabilito:

- il capitolato speciale di appalto;
- il capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 20.3.1865 n. 2248 all. F ed il regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei LL.PP. approvato con R.D. 25.5.1989 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

1) Ai fini del presente regolamento si considerano appalti di lavori pubblici i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un'amministrazione aggiudicatrice ed un'impresa fornita dei requisiti prescritti dal Titolo IV del presente regolamento, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori pubblici oppure,

congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori pubblici oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera pubblica o di servizi che siano dotati di autonomia funzionale propria e che risponda ad esigenze stabilite specificamente dell'Amministrazione aggiudicatrice.

2) Ai fini del presente regolamento si considerano concessioni di lavori pubblici i contratti aventi gli oggetti caratterizzati dal fatto che la controprestazione a favore delle imprese o dell'ente concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

Le concessioni vengono affidate con le procedure della licitazione privata.

Il concessionario è tenuto, per i lavori da far eseguire a terzi, a rispettare le disposizioni del presente regolamento in conformità dell'art. 4 commi 4°, 5° e 6° D.L. 440 del 19.12.91.

ART. 3

1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) asta pubblica;

b) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;

c) licitazione privata, la procedura ristretta cui

partecipano soltanto le imprese invitate dalle
Amministrazioni aggiudicatrici;

d) appalto concorso, la stessa procedura ristretta
di cui alla lettera b), nella quale l'impresa
partecipante, in base alla richiesta formulata
dall'amministrazione aggiudicatrice, compila il
progetto dell'opera ed indica le condizioni e i
prezzi in base ai quali è disposta ad eseguirla;

e) trattativa privata, la procedura negoziata in cui
l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese
di propria scelta e negozia con una o più di esse i
termini del contratto.

2) -Gli appalti di lavori pubblici o di servizi per
importi pari superiori a £. 10.000.000= sono
affidati con le procedure dei pubblici incanti,
della licitazione privata, dell'appalto concorso o
della trattativa privata.

3) Le concessioni ex art. 2 sono attribuite con le
procedure della licitazione privata ovvero della
trattativa privata.

ART. 4

I sistemi di affidamento

Agli appalti di opere pubbliche o degli affidamenti
di forniture si può pervenire attraverso i sistemi
delle pubbliche gare o delle trattative private.

Per pubbliche gare si intendono i sistemi in uso tanto in Italia quanto in campo europeo e quindi:

- l'asta pubblica nelle sue diverse articolazioni, coi come prevista e disciplinata dagli artt. 73 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827;

- la licitazione privata nelle forme previste dalle lettere A-B-C-D ed E della L. 2.2.1973 n. 14 e nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 2-3-4- e 5 della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'appalto concorso così come previsto dall'art. 3 del D.L. 6.2.1919 n. 107; dall'art. 4 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dagli artt. 40 e 91 del R.D. 23.5.1924 n. 827.

a) quello del prezzo più basso da determinarsi:

1) mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2.2.1973 n. 14;

2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 lett. a) della L. 2.2.1973 n. 14;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di

elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire, in conformità al decreto legislativo n. 406 del 1991.

La valutazione di tali fattori verrà effettuata applicando separatamente o congiuntamente e nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita, gli elementi di valutazione riportati o menzionati nel capitolato d'onere e nel bando di gara, con preponderanza all'elemento prezzo.

ART. 5

L'asta pubblica - Definizione e modalità attuative

E' il sistema di gara attraverso il quale l'ente si rivolge al pubblico consentendo così, a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione, di presentare la loro offerta.

Si svolge attraverso i seguenti metodi:

- il metodo della candela vergine, ai sensi dell'art. 74 del R.D. 23.5.1924 n. 827;

- il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 75 del R.D. 23.5.1924 n. 827;

- il metodo del pubblico banditore, ai sensi dell'art. 79 del R.D. 23.5.1924 n. 827.

L'aggiudicazione viene effettuata seduta stante, salvo il caso in cui, ai sensi del disposto dell'art. 65 punto 9 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sia soggetta ad ulteriori offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo della intervenuta aggiudicazione.

Le norme procedurali da seguire sono previste agli artt. 63 e seguenti del richiamato Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827.

5.1 Metodo della candela vergine

Si accendono una dopo l'altra tre candeline - Se la terza si spegne senza la presentazione di offerte e quindi "verGINE" la gara è dichiarata deserta.

Se invece durante l'ardere delle tre candele sono state presentate offerte, si accendono una dopo l'altra tre candeline fino a che l'ultima non si spenga senza la presentazione di offerte.

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato l'ultima offerta prima dello spegnimento della candela vergine.

Le offerte di miglioramento debbono essere fatte in

ragione decimale.

5.2 Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo massimo o minimo indicato nella scheda segreta

Si indica in una scheda sigillata il limite massimo o minimo di aumento e di ribasso che le offerte non devono oltrepassare.

Il Presidente raccoglie le offerte; le apre, legge il risultato e forma una graduatoria delle stesse.

Quindi apre la busta contenente la scheda; prende atto del limite in essa contenuto che viene mantenuto segreto; esclude tutte le offerte che lo hanno oltrepassato ed aggiudica l'appalto a quella delle offerte rimaste che risulta la più conveniente per l'amministrazione.

Nel caso che nessuna delle offerte abbia raggiunto il limite previsto, la gara viene dichiarata deserta, e si dà atto pubblicamente del limite previsto dalla scheda.

5.3 Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo base d'asta

Il Presidente, ricevute le offerte ed accertatane la regolarità, le apre; prende atto delle stesse ed aggiudica l'appalto all'impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia

comunque pari o migliore della base d'asta.

Se non sono state presentate offerte la gara è dichiarata deserta.

Anche in questo sistema si possono inserire le schede segrete contenenti i limiti che non possono essere oltrepassati.

5.4. Metodo del pubblico banditore

Il Presidente, aperta la gara, riceve le offerte formulate a viva voce e la aggiudica all'offerta che sarà economicamente più vantaggiosa per l'ente appaltante.

5.5 Metodo delle offerte di miglioramento del ventesimo.

E' il procedimento previsto dall'art. 65 lett. 9 del R.D. 23.5.1924 n. 827 che si attua ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 84 del richiamato R.D. 827/1924 nel modo seguente: il Presidente, compiuto il primo esperimento d'asta, procede all'aggiudicazione provvisoria. Si pubblica con le stesse modalità dell'originario avviso, la notizia dell'intervenuta aggiudicazione e del risultato conseguito, invitando coloro che sono interessati a presentare, entro dei termini prestabiliti una nuova offerta per migliorare tale prezzo della provvisoria aggiudicazione di almeno il

5%.

Scaduti i termini e ricevute le offerte si procede ad ulteriore provvisoria aggiudicazione.

Si ripete per la terza volta il procedimento di cui al 2° esperimento e si aggiudica alla offerta che risulterà migliore od a quella comunque risultata la migliore negli esperimenti precedenti a seguito di mancata presentazione di offerte in quelli successivi.

ART. 6

La pubblicazione dell'avviso di asta pubblica

L'avviso di asta pubblica deve essere così pubblicato:

- se il prezzo base raggiunge la somma di f. 500.000.000 (cinquecentomilioni) sul BURC della Provincia nella quale l'asta avrà luogo 15 giorni prima del giorno fissato per l'espletamento dell'incanto;

- se il prezzo supera la somma di f. 500.000.000 (cinquecentomilioni), tale pubblicazione, oltre che sul BURC deve essere effettuata anche sulla G.U. almeno 16 giorni prima dell'espletamento dell'incanto stesso.

Si precisa che in tali termini non deve essere considerato il dies a quo.

Nei casi di urgenza, individuati con apposito atto deliberativo, i termini sopra riportati possono essere ridotti fino a 5 giorni.

Qualora l'importo dell'appalto superi il valore di cinque milioni di ECU IVA esclusa, l'avviso di asta pubblica dovrà essere pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal decreto legislativo 19.12.91 n. 406 e l. del 15.1.92 n. 48.

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni dettate in materia dalle leggi nazionali e regionali circa la pubblicità da effettuare a mezzo stampa in bollettini particolari od ancora all'albo pretorio del Comune.

ART. 7 =

Licitazione privata - Definizione e modalità attuative

La licitazione privata si attua attraverso i seguenti metodi:

7.1 Metodo di cui all'art. 1 lett. a) della legge 2.2.1973 n. 14

La licitazione privata è presieduta dal Segretario Generale o da un Dirigente dallo stesso delegato.

Il Presidente, accertata la regolarità delle

offerte. procede all'apertura delle stesse e
verificate le condizioni offerte dai singoli
concorrenti forma una graduatoria ed aggiudica la
gara all'impresa che ha presentato le condizioni più
favorevoli per l'amministrazione, e quindi il
maggiore ribasso od il minore aumento percentuale
sul prezzo base, limitatamente ai lavori di
importo inferiore a 5.00.00. (cinquemilioni) di ECU

7.2 Metodo di cui all'art. 1 lett. b) della legge
2.2.1973 n. 14

Il Presidente, depone sul tavolo la busta sigillata
predisposta preventivamente e contenente i limiti di
minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere
considerate valide, non possono oltrepassare.

Procede quindi all'apertura ed alla lettura delle
offerte ammesse ed, aperta la scheda e letti
pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso
ivi indicati, esclude le offerte che risultano
inferiori o superiori a tali limiti ed effettua la
media delle offerte rimaste.

L'aggiudicazione viene effettuata in favore del
concorrente la cui offerta eguaglia la media o vi si
avvicina di più per difetto o per eccesso.

In presenza di una sola offerta valida e contenuta
nei limiti previsti dalla scheda, l'appalto viene

aggiudicato in favore di questa, sempre che sia previsto nel bando.

7.3. Metodo di cui all'art. 1 lett. C della legge 2.2.1973 n. 14

Il Presidente depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere valide, non debbono oltrepassare.

Procede quindi all'apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettua la media delle offerte rimaste.

Il valore così ottenuto viene ulteriormente mediato con il limite di massimo ribasso e si trova un nuovo valore da tenere a base per l'aggiudicazione.

La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per solo difetto al valore di tale ultima media.

In presenza di unica offerta, comunque contenuta entro i limiti della scheda segreta, la gara viene aggiudicata a questa, sempre che sia previsto nel bando.

7.4 Metodo di cui all'art. 1 lett. d) della l.

2.2.73 n. 14

Il Presidente, aperta e data lettura di tutte le offerte ammesse, ne forma una graduatoria.

Prende poi in considerazione e media tra loro il 50% delle offerte arrotondate all'unità superiore se in numero dispari che presentano i maggiori ribassi ed aggiudica poi l'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto, alla media sopra ricavata.

Se sono state ammesse due offerte, l'aggiudicazione viene effettuata in favore di quella più vantaggiosa; se una soltanto, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questa, sempre che sia previsto nel bando.

Nel caso la media dovesse risultare di segno positivo sia per la presentazione di tutte le offerte in aumento, sia per la prevalenza di queste su quelle in ribasso, la interpretazione da dare al termine offerta che si avvicina di più per difetto, è quella corrispondente al valore che si pone immediatamente a di sotto della media e quindi nel caso specifico, più conveniente per l'Amministrazione rispetto al valore mediato.

7.5 Metodo di cui all'art. 1 lett. e dalla legge

2.2.73 n. 14

In questo sistema i concorrenti, anziché presentare una propria offerta sulla base di un prezzario predisposto dalla pubblica amministrazione, presentano essi stessi i prezzi unitari ai quali sono disposti ad eseguire quel particolare appalto.

Questi sono pertanto tenuti a restituire l'apposito modulo debitamente autenticato, rimesso alle imprese medesime unitamente alla lettera di invito, nel quale sono riportate, per ogni categoria di lavori tanto l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, quanto l'unità di misura ed il quantitativo previsto per ciascuna voce.

Tale modulo dovrà essere completato ponendo accanto alle indicazioni sopra riportate in una terza colonna i prezzi unitari che si è disposti ad offrire e nella quarta colonna il prodotto dei quantitativi per i prezzi.

In calce al modulo stesso dovrà essere riportato il risultato complessivo dell'offerta.

Il Presidente aprirà quindi a pieghi contananti le offerte; contrassegnerà le offerte medesime in ciascun foglio; leggerà ad alta voce il risultato complessivo offerto da ciascun concorrente e formerà una graduatoria delle offerte.

Procederà poi alla verifica dei conteggi del concorrente che ha presentato la migliore offerta e farà luogo, ove dovesse riscontrare errori di calcolo, alla correzione dei prodotti parziali e dell'importo totale.

Effettuato il riscontro di tutte le offerte e le eventuali rettifiche dalle stesse, aggiudicherà la gara alla offerta che, dopo eventuali correzioni risulterà complessivamente la migliore sotto l'aspetto economico od a quella più favorevole rispetto al prezzo massimo che l'Amministrazione ha determinato indicandolo nella lettera di invito.

Le sedute di gara ove la laboriosità dei conteggi lo richieda, possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora od al giorno successivo.

Per quanto non previsto nella presente proposizione operativa, si applicano anche in ordine alla eventuale anomalia dei prezzi le prescrizioni di cui all'art. 5 della legge 2.2.1973 n. 14

7.6. Metodo di cui all'offerta economicamente più vantaggiosa

E quel sistema di gara mediante il quale l'offerta aggiudicataria viene considerata quella che risulterà la migliore tenendo presenti una pluralità di elementi variabili a seconda dell'appalto ed

attinenti al prezzo; al termine di esecuzione; al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire:

In presenza di questa gara tanto nel capitolato d'oneri quanto nel bando di gara debbono essere richiamati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente posti in ordine decrescente rispetto alla importanza loro attribuita detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici; in ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente secondo criteri predeterminati.

Le varianti presentate dagli offerenti potranno essere prese in considerazione qualora esse siano conformi ai requisiti prescritti dalla stessa amministrazione.

ART. 8

Appalto concorso - Definizioni e modalità operative

L'appalto concorso è il sistema mediante il quale l'Ente si rivolge alle ditte che ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, un progetto od una soluzione operativa accompagnata dal prezzo richiesto per la esecuzione.

Si realizza estendendo l'invito alle ditte che, sulla scorta della richiesta di candidatura formulata a seguito di risposta ad un preavviso di gara, posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione.

La lettera di invito indicherà tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per la ammissione nonché i termini e le modalità prescritte per l'inoltro delle offerte stesse.

ART. 9

PROCEDIMENTO DI GARA

Le offerte pervenute vengono sottoposte all'attenzione della Commissione della gara composta dal Presidente, dal Segretario e da due testimoni che, nei giorni, ora e luogo indicati nel bando procede in presenza del pubblico all'esame ed apertura delle stesse nel rispetto delle seguenti modalità operative:

a) accertamento circa il rispetto dei termini e delle condizioni prescritte per la presentazione delle offerte ed ammissione di quelle regolari;

b) adozione del provvedimento di esclusione per quelle che risultino carenti di requisiti previsti a pena di esclusione dal Bando;

c) rilevazione e verbalizzazione delle offerte

ammesse con indicazione ed elencazione per ciascuna di queste della documentazione e del risultato economico;

d) sigla da parte del Presidente e di almeno un altro soggetto dalla Commissione di tutti i documenti o parti di questi costituenti l'offerta;

e) inserimento nel verbale delle dichiarazioni eccezioni o quanto altro affermato dai concorrenti o dallo stesso pubblico che abbiano attinenza con le operazioni della gara;

f) sottoscrizione del verbale ed inoltre dello stesso, unitamente alle offerte ritenute valide all'amministrazione per l'affidamento da parte di questa alla Commissione tecnica incaricata di individuare la migliore offerta, tenuti presenti gli aspetti tecnici ed economici.

ART. 10

Gli adempimenti dell'Amministrazione appaltante L'Ente appaltante, ricevuti il verbale ed il plico contenente le offerte, disporrà affinché si proceda:
- alla restituzione alle imprese escluse delle offerte ritenute non ammesse per violazione prevista a pena di esclusione, e dell'art. 18 del D.D.L. 19.12.91 n. 406.

ART. 11

Nomina, composizione e competenze della Commissione

Giudicatrice

La Commissione giudicatrice in un appalto concorso ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre all'Amministrazione per l'aggiudicazione quella che a suo parere ritiene la migliore tenuti presenti tanto gli aspetti tecnici che economici.

Il parere ~~espresso~~ è obbligatorio.

Deve essere nominata con apposito atto della Giunta Municipale; è composta da cinque membri di cui tre tecnici di comprovata esperienza nel settore interessati dalla aggiudicazione e il Dirigente dell'Ufficio Tecnico; svolge funzioni di Segretario della Commissione il Dirigente dell'Ufficio contratti.

La presidenza è affidata al Segretario Generale ovvero per delega di questi al Dirigente del settore interessato.

La commissione è collegio perfetto e decide con la presenza di tutti i componenti, ~~al termine~~.

Possono essere delegate a taluni membri solo attività preparatoria alla decisione, sostanziatesi nella mera istruttoria e analisi dei dati tecnici e/o economici, da rimettere per la valutazione

complessiva e assegnazione di punteggi alla
commissione in adunanza plenaria.

ART. 12

Adeempimenti e modalità operative della Commissione

Le attività della Commissione si articolano nelle
seguenti fasi:

- presa d'atto delle offerte valide trasmesse
all'Ente appaltante e della integrità e completezza
delle stesse attraverso una verifica con il verbale
di ammissione alla gara;

- determinazione o fissazione dei criteri di
valutazione delle offerte con opportuna
individuazione preventiva del maggiore o minore peso
che si intende attribuire alle ipotetiche diverse
soluzioni proposte;

- esame analitico delle varie soluzioni prospettate
e comparazione delle varie offerte nel loro
complesso al fine di individuare quella ritenuta
migliore, tenuti presenti contemporaneamente gli
aspetti tecnici ed economici.

La Commissione potrà:

a) richiedere integrazioni o modifiche ai progetti
presentati; e tenere presenti soluzioni alternative
che, seppure non indicate dall'Amministrazione
determinano miglioramenti tecnici e/o economici.

b) proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che economica, oggettivi e comprovanti vantaggi di ordine tecnico ed economico per la Amministrazione;

c) non proporre l'aggiudicazione in presenza di unica offerta.

- adozione del provvedimento finale mediante proposta di aggiudicazione dell'appalto alla offerta ritenuta migliore.

La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione tecnica piuttosto che ad altra, così come l'eventuale provvedimento di esecuzione debbono essere motivati:

- trasmissione degli atti all'Amministrazione appaltante per l'adozione delle definitive determinazioni.

ART. 13

L'aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione viene trasmessa all'Amministrazione per le definitive determinazioni.

La eventuale decisione divergente della proposta della Commissione deve essere puntualmente motivata.

In sede di definitiva aggiudicazione l'Amministrazione appaltante può condizionare la

stessa all'accettazione di variazioni e di ordine tecnico e di ordine economico.

La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice va rimessa alla definitiva determinazione degli organi collegiali competenti dell'Amministrazione appaltante.

La deliberazione con cui si accoglie la proposta espressa dalla Commissione giudicatrice è motivata con richiamo alle considerazioni espresse dalla Commissione stessa.

La nuova aggiudica va puntualmente motivata.

In sede di definitiva aggiudicazione l'Amministrazione appaltante può condizionare la stessa a variazioni tanto progettuali che economiche.

E' comunque riservata all'impresa aggiudicataria la facoltà di accettarle e di rinunciare all'appalto.

ART. 14

Trattativa privata

1. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 1, comma 1°, possono essere affidati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dei criteri per la selezione dei candidati:

a) in caso di offerte irregolari o inaccettabili per

mancanza di requisiti in una precedente procedura di
aggiudicazione col sistema dei pubblici incanti e
della licitazione privata o dell'appalto concorso,
purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano
sostanzialmente modificate.

Non è richiesta la pubblicazione del bando di gara
quando alla trattativa privata vengono ammesse tutte
le imprese, in possesso dei requisiti prescritti che
hanno presentato nella precedente procedura offerte
formalmente corrette;

b) per lavori realizzati unicamente a scopo di
ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per
assicurare una redditività o il recupero dei costi
di ricerca o di sviluppo;

c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori
la cui natura o i cui imprevisti non consentano una
fissazione preliminare e globale dei prezzi.

2. Gli appalti di lavori pubblici o di servizi
possono essere affidati a trattativa privata, senza
pubblicazione preliminare di un bando di gara:

a) in mancanza di offerte o di un'offerta
appropriata a seguito di pubblico incanto,
licitazione privata o appalto concorso, purché le
condizioni iniziali dell'appalto non siano
sostanzialmente modificate;

b) per lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, può essere affidata solo ad un imprenditore determinato;

c) nella misura strettamente necessaria per motivi di imperiosa urgenza non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici purché le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non siano in alcun modo imputabili alle amministrazioni stesse;

d) per lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato Né col primo contratto concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera, e sempreché non possano essere tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

L'importo degli appalti affidati per i lavori complementari non può complessivamente superare il

cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale;

e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, purché tali lavori siano conformi a un progetto di base oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso.

In tal caso, il ricorso alla trattativa privata è consentito nel triennio successivo all'aggiudicazione dell'appalto iniziale e deve essere previsto nel bando di gara relativo al primo appalto; l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dall'Amministrazione per l'applicazione delle vigenti disposizioni.

3. In tutti gli altri casi l'amministrazione aggiudicatrice attribuisce gli appalti di lavori mediante le procedure dei pubblici incanti della licitazione privata e dell'appalto concorso dell'asta pubblica.

Nella trattativa privata il numero dei candidati da ammettere non può essere inferiore a tre.

ART. 15

Concorso di idee

- E' il sistema attraverso il quale l'Ente tende a risolvere problematiche complesse ed in genere di natura artistica acquisendo, attraverso una pubblica gara, suggerimenti o progetti.

E' finalizzato al solo scopo di acquisire l'idea e di farla propria attraverso un corrispettivo che è di norma rappresentato da premi prestabiliti da assegnare ai vincitori.

Si realizza attraverso la predisposizione e pubblicazione di un bando con il quale si manifesta la volontà dell'ente di acquisire il progetto o l'idea si invitano, nel contempo coloro che posseggono i requisiti a partecipare.

Trattandosi di un concorso è quanto mai necessario riservare la massima segretezza alle proposte presentate. Di norma si prescrive la individuazione del progetto della proposta o del bozzetto, con un semplice motto anziché con il nominativo dei concorrenti.

RL

Il giudizio sulle soluzioni proposte viene riservato ad una Commissione costituente collegio perfetto per gli atti decisionali, nominato con apposito atto deliberativo e la cui composizione è fissata in

cinque membri dotati di idonee competenze tecniche e artistiche.

Il parere espresso da un verbale è proposta costituente la base per la adozione da parte dell'organo collegiale competente, delle definitive determinazioni sull'esito del concorso di idee stesso.

LA RICERCA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

ART. 17

Le imprese da ammettere alle gare

Ai fini della individuazione delle imprese da invitare alle gare da espletare con i sistemi della licitazione privata e dell'appalto concorso per l'affidamento de lavori pubblici si opererà applicando scrupolosamente le norme legislative regolanti la specifica materia ed in particolare le prescrizioni di cui agli artt. 7 della legge 2.2.1973 n. 14 della legge 8.8.1977 n. 584 del d.d.l. 19.12.91 n. 406 e successive modificazioni ed integrazioni.

La mancata estensione dell'invito ad imprese o categorie di imprese che rispondendo al preavviso di gara, abbiano chiesto di partecipare, deve essere congruamente motivata.

ART. 18

Modalità operative per individuarle

Ai sensi della normativa richiamata le imprese da invitare a partecipare alle gare di licitazione privata per lavori di importo inferiore a 1 milione di ECU e quelle da invitare tanto alle licitazioni private che all'appalto concorso se di importo superiore a tale limite, debbono essere individuate attraverso il preavviso di gara con le modalità previste dai suddetti articoli e dalle successive modificazioni ed integrazioni che così si richiamano:

- Per appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

La pubblicazione deve avvenire sulla G.U. della Repubblica entro 9 giorni dalla data di spedizione del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea, sulla G.U. della Comunità Europea e per attestato sui principali quotidiani, almeno due, a carattere nazionale e che abbiano nello stesso tempo particolare diffusione nella regione.

Il termine entro il quale gli interessati possono avanzare richiesta di essere inviati alla gara non può essere inferiore a 37 giorni, a decorrere dalla data di spedizione del bando all'ufficio

pubblicazione della CEE.

Per le offerte il termine di presentazione non può essere inferiore a 40 gg. dalla data di pubblicazione della lettera di invito.

Nei casi di urgenza, debitamente dichiarata da apposito atto deliberativo, il termine di ricezione delle domande è ridotto a 15 giorni e quello delle offerte a 10 giorni.

- Per appalti di importo superiore ad 1 milione di ECU, IVA esclusa.

Publicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana che deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9 della Legge 8.8.77 n. 584 entro 9 giorni dalla data di spedizione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della comunità: sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e, per estratto, sui principali quotidiani almeno due a carattere nazionale e che abbiano nello stesso tempo particolare diffusione nella regione.

Per appalti di importo compreso tra i 500.000 ed il milione di ECU, IVA esclusa:

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ove ha sede la stazione appaltante e su due quotidiani.

In presenza di motivi di urgenza: pubblicazione sui

soli albi della stazione appaltante.

Per appalti di importo inferiore ai 500.000 ECU, IVA esclusa

Pubblicazione nell'albo pretorio del Comune ove ha la sede la stazione appaltante.

Il termine entro il quale gli interessati possono avanzare richiesta per essere invitati alla gara,

non può essere inferiore a 21 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per la gara soggetta alla normativa nazionale ed a 21 giorni decorrenti dalla data di invio dell'avviso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea se deve essere attivata tale procedura.

Questi ultimi termini possono essere ridotti a 12 giorni nei casi di urgenza dichiarata con apposito atto deliberativo per la ricezione delle domande di partecipazione ed a 10 giorni dalla data dell'invio per la ricezione delle offerte.

Gli inviti a partecipare alla gara dovranno essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara decorsi i quali senza aver provveduto occorre rinnovare la procedura.

ART. 19

Esclusioni

1. Indipendentemente da quanto previsto dagli

articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962 n. 57

e successive modificazioni, può essere escluso dalla
procedura di appalto o di concessione il
concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione,
di cessazione di attività, di concordato preventivo
o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo
la legislazione italiana o la legislazione
straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso una
procedura di cui alla lettera precedente;

c) che abbia riportato condanna, con sentenza
passata in giudicato, per un reato che incida
gravemente sulla sua moralità professionale;

d) che nell'esercizio della propria attività
professionale abbia commesso un errore grave,
accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dell'ente
appaltante;

e) che non sia in regola con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti
adempimenti in materia di contributi sociali secondo
la legislazione italiana o la legislazione dello
Stato di residenza;

f) che non sia in regola con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e

tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione.

2. Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalla lettere a) e c) del comma 1 con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale e di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b) presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa; per il cittadino di altro Stato della CEE non residente in Italia la prova sarà fornita con un documento equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza.

3. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) del comma 1, il concorrente italiano o di uno Stato della CEE iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste, presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle citate lettere

e) ed f), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione competente in base alla legislazione vigente nello Stato di appartenenza.

4. Se nessun documento o certificato del genere di quelli previsti ai commi 2 e 3 è rilasciato dallo Stato della CEE, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati della CEE in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

ART. 20

Il bando di gara

1. Il bando di gara è redatto dal responsabile dell'Ufficio contratti, con la supervisione del Segretario comunale, con l'osservanza di quanto stabilito dal D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55.

I contenuti sono stabiliti, in conformità al predetto decreto in relazione all'importo della licitazione.

Per la redazione dell'Ufficio contratti fa riferimento alle risultanze degli atti relativi all'oggetto della gara, approvati con deliberazione

del competente organo comunale e, per quanto possa risultare necessario, agli elementi tecnico-finanziari che debbono essere forniti dai competenti uffici comunali.

2. Il bando di gara è firmato dal Sindaco controfirmato dal Segretario Comunale o da suo delegato.

3. Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento è effettuata dall'Ufficio contratti, a cura del responsabile dello stesso.

5. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 della L. 8.10.84 n. 687.

ART. 21

Domanda di partecipazione

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi

interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.

2. La domanda deve:

a) essere redatta in carta da bollo;

b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;

c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge.

I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara.

Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.

4. La domanda con allegati i documenti deve essere

inviata a mano o con lettera raccomandata A.R.,
indirizzata al Comune Ufficio contratti, tramite il
protocollo generale, recante all'esterno
esclusivamente l'indicazione della gara alla quale
si riferisce, quale risulta dal bando di gara.

5. Il termine fissato dal bando per l'invio
dell'istanza di ammissione alla licitazione è
perentorio. Esso viene riferito alla data di
arrivo all'ufficio protocollo dell'istanza stessa e,
pertanto, fa fede il rispetto del termine il bollo
di detto ufficio sul plico.

6. L'Ufficio contratti conserva, assieme alla
domanda ed alla documentazione, la busta relative
alla spedizione postale del plico.

Per le domande pervenute oltre il termine fissato
dal bando, il protocollo registra la data di
arrivo di esse.

8. Trascorsi cinque giorni feriali dall'ultimo
previsto per la ricezione delle domande, il
responsabile dell'Ufficio contratti informa il
Segretario comunale del loro numero ed inizia
l'istruttoria formale delle istanze pervenute, per
verificare il rispetto delle condizioni stabilite
dal bando di gara.

ART. 22

La prequalificazione dei concorrenti

Vengono ammesse le istanze che risultano in regola con le prescrizioni e i termini fissati dal bando.

ART. 23

Verbale di gara

1. Per ciascun appalto aggiudicato, il Presidente della Commissione aggiudicatrice compila un verbale in cui devono comunque figurare:

a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;

b) i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta;

c) i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

d) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

e) ove trattasi di trattativa privata, le circostanze di cui all'articolo 9 che giustificano il ricorso a tale procedura.

ART. 24

Imprese riunite

1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti

e le concessioni di cui al presente decreto nonché per concessioni e appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello stato o di enti pubblici. imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25.6.1909 n. 422 e dal R.D. 12.2.1911 n. 278 e successive modificazioni ed integrazioni e consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile.

2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.

3. Possono altresì essere invitate alla gare o alla trattativa privata di cui al comma 2, imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire ai sensi del comma 1, le quali ne facciano richiesta

al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dal presente decreto.

4. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

5. In violazione della disposizione di cui al comma 4 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.

ART. 25

Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite

1. Quando nell'appalto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10-2-1962 n. 57 e successive modificazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando, nell'avviso di gara, o quando si ricorre alla trattativa privata nel capitolato speciale, la iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria prevalente, salvo che per comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale, non risulti indispensabile richiedere anche l'iscrizione con la corrispondente

classifica in altre categorie, sempreché l'importo dei lavori delle categorie stesse singolarmente considerate sia almeno pari al venti per cento dell'importo dell'appalto.

In tal caso ciascuna impresa riunita deve essere iscritta nelle categorie richieste per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori di ogni singola categoria; l'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori nelle categorie richieste per la classifica corrispondente all'importo dei lavori in ogni singola categoria.

2. Nel caso sia richiesta per l'appalto l'iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria dei lavori prevalente, ciascuna impresa riunita deve essere iscritta per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto.

L'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori nella categoria prevalente per classifica corrispondente all'importo dei lavori.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 5, qualora nell'appalto siano previste, oltre ai lavori della categoria prevalente, anche parti dell'opera scorporabili, l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare nel bando la relativa categoria e classifica.

Queste ultime possono essere assunte in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte nell'albo nazionale costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse

L'amministrazione aggiudicatrice deve indicare altresì nel bando l'importo della categoria prevalente ai fini della ammissibilità di imprese che intendono presentarsi singolarmente o riunite in associazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

5. Il disposto dell'art. 5 comma 1° seconda parte della L. 10.2.62 n. 57 come modificato dall'art. 2 delle L. 29.3.1965 n. 203 si applica anche nel caso di imprese riunite nei riguardi di ciascuna delle imprese partecipanti.

6. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al presente articolo possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale di costruttori anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando a

condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

7. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione.

Tuttavia per le imprese assuntrici delle opere indicate nel terzo comma la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

8. Il mandato conferito all'impresa capogruppo delle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata.

La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante.

9. Al mandatario spetta la rappresentazione esclusiva, anche processuale delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le

operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

1. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri fiscali.

ART. 26

Piani di sicurezza

1. L'Amministrazione aggiudicatrice è tenuta a precisare nel capitolato speciale l'autorità o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, e di previdenza e assistenza in vigore nello stato, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto nella

preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

3. Resta ferma l'applicazione dell'art. 18, comma 8. della legge 19.3.90 n. 55

ART. 27

Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante

1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria, ovvero qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'art. 24 e che sia di gradimento dell'amministrazione medesima, ovvero di recedere dell'appalto.

2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di una impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di

idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 28

Società tra imprese riunite

1. Le imprese riunite possono costituire tra loro una società anche consortile ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile per la esecuzione unitaria, totale o parziale dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione del contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui all'art. 24.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'amministrazione aggiudicatrice.

4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al comma 1, la quale non è iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10.2.62 n. 57.

Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del comma 1, la società può essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o

consorziate, interessata alla esecuzione parziale.

5. L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'art. 2 della L. 23.12.1982 n. 936.

6. I lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa, ai fini della normativa sull'iscrizione all'A.N.C.

ART. 29

Scelta dei soggetti da invitare alle procedure di appalto

1. Nella trattativa privata, il numero dei candidati da ammettere non può essere inferiore a 3.

2. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della L. 18.11.23 n.

2440:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'ente;

c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte

commerciali.

I lavori di importo pari o inferiori a f. 10.000.000 e afferenti interventi di somma urgenza indispensabili a garantire la continuità di attività e servizi possono essere affidati dal dirigente del settore e dall'assessore al ramo con firma congiunta.

ART. 30

Le offerte risultanti uguali

Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il Presidente, ove i concorrenti medesimi siano presenti, dispone immediatamente che la individuazione avvenga mediante estrazione a sorte.

ART. 31

La discordanza tra i valori indicati in cifre e in lettere.

Qualora in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, giusta il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.24 n. 827 viene ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Ove però la discordanza dovesse interessare uno dei

prezzi formulato dall'impresa in una licitazione privata espletata con il metodo dell'offerta dei prezzi, giusta il disposto dell'art. 5 4° comma della legge 2.2.1973 n. 14, si considera valida la indicazione espressa in lettere.

ART. 32

Criteri di aggiudicazione

1. L'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara e non è consentita la scheda segreta prevista dall'art. 1 della L. 3.7.70 n. 504.

2. Se per un determinato lavoro talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione l'amministrazione aggiudicatrice richiede per iscritto all'offerente le necessarie giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non le considera valide; in tal caso, se l'appalto è bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a comunicare il rigetto delle offerte, con la relativa motivazione, al Ministero dei Lavori pubblici, il quale ne curerà la trasmissione alla Commissione della Comunità economica europea. L'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione

esclusivamente giustificazioni fondate
sull'economicità del procedimento di costruzione o
delle soluzioni tecniche adottate; sulle condizioni
particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente o
sull'originalità del progetto da lui elaborato.

3. La facoltà di esclusione ed il valore percentuale
di incremento della media debbono essere indicati
nel bando o avviso di gara.

ART. 33

L'annullamento della gara è subordinato e alla
esistenza di vizi di legittimità e alla concorrenza
di oggettive ragioni di pubblico interesse specifico
da indicare.

ART. 34

L'approvazione degli atti di aggiudicazione

I verbali di aggiudicazione nel caso di licitazione
privata, così come le proposte di affidamento in
presenza di trattativa privata, acquistano la loro
definitività soltanto dopo l'approvazione da parte
della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale ove
la competenza dovesse a questi essere riservata.

Tale adempimento dovrà essere eseguito entro il
termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data
dell'espletamento della gara, trascorsi i quali
l'aggiudicatario può richiedere di essere liberato

da ogni impegno, senza peraltro che possa vantare rimborsi od indennizzi.

In sede di esame della proposta di aggiudicazione la G.M. può puntualizzare le condizioni oltre che individuare la forma da seguire per la stipulazione, tra quelle previste al successivo articolo.

ART. 35

La stipula dei contratti è di competenza del Sindaco o di Assessore da questi delegato.

1. Il segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del comune.

2. L'ufficiale rogante è tenuto ad osservare la disposizione disciplinando la attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.

3. L'ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità a mezzo dell'ufficio contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.

4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

ART. 36

I diritti di segreteria

1. I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.

2. La riscossione dei diritti di Segreteria è obbligatoria.

3. L'accertamento dei diritti di cui al comma 1° del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'ufficio contratti.

Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono all'ufficio contratti.

4. Il segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.

5. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero degli Interni, nella misura prevista dalla legge.

ART. 37

L'imposta di bollo

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.72 n. 642, modificato dal DPR 30.12.82 n. 955 e nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.

2. Sono esenti dalle imposte di bollo i contratti di

appalto delle Cooperative con Capitale versato non superiore a f. 50 milioni e dei Consorzi di Cooperative con Capitale non superiore a f. 100 milioni, nonché i contatti previsti da leggi speciali.

ART. 38

La registrazione

1. Tutti i contratti di appalti stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazioni quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.

2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

ART. 39

L'interpretazione dei contratti

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile, attinenti alla interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2. Ne casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento

delle parti ai sensi dell'art. 1362 del codice civile.

3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del codice civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

ART. 40

I depositi cauzionali

Per la partecipazione alle pubbliche gare per l'affidamento di forniture viene generalmente richiesto un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e le modalità di prestazione sono indicati nel bando o nella lettera di invito.

Non appena espletata la gara ed intervenuta l'aggiudicazione vengono restituiti i depositi provvisori alle imprese non risultate aggiudicatarie.

L'impresa affidataria dell'appalto o della fornitura, salvo il caso dell'esonero, dovrà prestare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall'amministrazione un deposito cauzionale definitiva nella misura prevista dal capitolato o dalla lettera di invito.

Tanto il deposito cauzionale provvisorio quanto

quello definitivo possono essere costituiti, giusta le prescrizioni dell'art. 6 della L. 10.12.81 n. 741 e 10.6.82 n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che in numerario od in titoli di stato, anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.2.59 n. 449.

Può essere consentito, in presenza di notoria solidità e solvibilità, l'esonero del versamento della cauzione che resta comunque subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, la cui misura viene, di norma, indicata nel bando di gara o nel capitolato di appalto.

Per le Cooperative, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del R.D. 8.2.23 n. 422 la cauzione definitiva può essere costituita mediante ritenuta del 5% sull'importo di ciascuno stato di avanzamento.

Lo svincolo nel deposito cauzionale dovrà essere disposto non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione con delibera di G.M. Nel caso di appalto di lavori pubblici si applicheranno le particolari condizioni previste dall'art. 5 della L. 10.12.81 n. 741 che prescrivono

l'obbligo della estinzione delle garanzie fidejussorie non appena trascorsi i termini previsti per effettuare le operazioni di collaudo.

ART. 41

Conformità del contratto con l'atto deliberativo

Il contenuto del contratto deve essere perfettamente aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo e nell'eventuale disciplinare richiamato ed approvato con l'atto stesso.

Le norme di contenuto diverso da quello indicato nelle deliberazione o nel disciplinare sono da considerare annullabili, anche se tale diritto può essere fatto valere solo dall'ente appaltante, al quale resta riservata la facoltà di procedere alla eliminazione delle differenze esistenti tra i due provvedimenti con ulteriore atto deliberativo adottato a sanatoria.

Non sono da considerare norme derogatorie quelle aventi carattere essenziale e come tali previste dalla legge come motivo di nullità del contratto ove mancanti.

ART. 42.

Pubblicazione dei risultati di gara

In presenza di appalto di lavori pubblici, prima di procedere alla stipula del contratto, ai sensi di

quanto disposto dall'art. 20 della L. 19.3.90 n. 55
si dovrà procedere alla pubblicazione del risultato
di gara con le modalità e nel rispetto delle
condizioni previste dalla legge medesima.

ART. 43

La stipulazione del contratto

La stipulazione dei contratti del Comune può
avvenire in tre forme diverse:

- in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio;
- in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del
Segretario comunale o di chi legittimamente ed a
tutti gli effetti lo sostituisce;
- per scrittura privata, quando il rapporto si
perfeziona tra le parti con la semplice
sottoscrizione e senza la necessità di intervento di
pubblici ufficiali.

La stipulazione in forma pubblica amministrativa
rappresenta il procedimento normale, mentre gli
altri due sistemi sono da considerare di
applicazione eccezionale.

Per il ricorso alla forma pubblica occorrerà
peraltro una preventiva deliberazione del G.M.
adottata tanto allo scopo di individuare il sistema
prescelto quanto per il finanziamento della
conseguente spesa.

L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione potrà considerare risolto il contratto; attivare la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 5 della Legge 8.10.84 n. 687, nonché tutte le altre azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

ART. 42,

Gli appalti di forniture di beni, compresi gli eventuali lavori di installazioni di importo pari a € 200.000 unità di conto europeo vengono disciplinate, in conformità al Decreto Legislativo 15.1.92 n. 48, le cui previsioni vengono recepite integralmente nel presente regolamento, con rinvio dinamico.

LA COMMISSIONE

- dott. Camillo Daniele - Presidente
- prof. avv. Felice Laudadio - Componente
- dott. Stelio Romano - Componente
- avv. Giovanni Laganà - Componente
- dott. Gennaro Postiglione - Componente
- dott. Dorianò Pasquale - Componente
- sig. Gennaro Ballofiore - Componente
- prof. Filippo Monaco - Componente
- avv. Nicola Fumo - Componente
- sig. Razzino Roberto - Segretario

che il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

29 MAG. 1992

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal
e vi rimarrà per quindici giorni (punto 1 art. 47)

Il Capo Sezione del responsabile

[Handwritten signature]

La presente deliberazione, come risulta dal foglio di trasmissione, è stata ricevuta dalla segreteria del Comitato Regionale di Controllo in data 29 MAG. 1992

Il Direttore di servizio responsabile

[Handwritten signature]
Il Direttore di servizio responsabile

Spazio riservato ad eventuali decisioni di annullamento; di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio (art. 46 punto 4 legge 142/90).

Constatato che è decorso il termine di venti giorni dalla ricezione innanzi indicato senza che sia stato comunicato provvedimento di annullamento o di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi del CO. RE. CO. Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta oggi esecutiva, ai sensi dell'art. 46 punto 1 della legge 142/90.

Provvedimento che viene assegnato a:
Sig. Razzino - Sig. La Acqua - Sig. P. P. P.
Sig. G. G. G. - Sig. E. E. E.
per le procedure attuative ai termini del punto 4 dell'art. 53 della stessa legge.

Addì 19 GIU. 1992

Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

COMUNE di POZZUOLI

Si attesta che l'intrascritto atto è stato affisso all'albo pretorio del Comune dal 19-6-92

ai 6-7-92 senza opposizioni.

Pozzuoli, li 6-7-92



L'Usciere Capo
[Handwritten signature]

Ricevuta da parte del responsabile.

Copia della suesposta deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì 27-6-92

22-5-92 Firma *[Handwritten signature]*
26-6-92
[Handwritten signatures]